



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ
DIREZIONE GENERALE
DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA, DEI LIVELLI
ESSENZIALI DI ASSISTENZA E DEI PRINCIPI ETICI DI SISTEMA
Ufficio VIII
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

DGPROG.VIII/I.5.d.d./2011/

Ministero della Salute

DGPROG

0020466-P-15/06/2011

Spazio I.5.d.d. per l'attestazione



90637875

Avv. [redacted]

[redacted]

[redacted]

Avv. Simone Lazzarini
Via I. Rosellini, 12
20124 Milano

Avv. [redacted]

[redacted]

[redacted]

OGGETTO: Diffida per la definizione dell'iter amministrativo prodromico alla definizione delle transazioni di cui alle leggi 222.07 e 244.07

Con riferimento alla diffida in oggetto, relativa all'attuazione dell'art. 33 della legge 29 novembre 2007 n. 222 e dell'art. 2 commi 361 e 362 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, che hanno disposto uno stanziamento di fondi per le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o affetti da anemie ereditarie, emofilici, emotrasfusi occasionali e altresì con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, che hanno instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti, si rappresenta quanto segue.

Il Ministero della Salute, emesso il regolamento approvato con Decreto Ministeriale 28/04/2009, n.132, si è innanzitutto attivato per conoscere il numero complessivo dei soggetti danneggiati, al fine di poter operare la necessaria programmazione economica dell'operazione transattiva nel suo complesso.

Si sono quindi raccolte le domande di adesione che tutti i legali, che hanno la procura per la difesa in giudizio, hanno dovuto presentare secondo le modalità contenute nella circolare n. 28 del 20/10/2009. Per l'acquisizione delle domande di adesione questa Amministrazione ha realizzato un sistema telematico, denominato Sistema RIDAB. Sono giunte complessivamente oltre 6500 istanze di cui 5445 per via informatica. Ha avuto quindi inizio l'istruttoria di tutte le domande presentate.

Per la definizione dei moduli transattivi, ovvero degli importi da riconoscere, e altresì per la definizione della procedura attuativa delle disposizioni sopra citate, ai sensi dell'art. 5 del decreto 28 aprile 2009 n. 132, e secondo i criteri stabiliti dallo stesso decreto, si deve provvedere con decreto di natura non regolamentare del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato sulla scorta del lavoro istruttorio di una Commissione tecnica e sentita l'Avvocatura generale dello Stato.

Con decreto del Ministro della salute 4 marzo 2008 e successive modificazioni è stata istituita la suddetta Commissione, di cui fanno parte componenti designati da questo Ministero, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. E' stata inviata la bozza di decreto all'Avvocatura generale dello Stato che ha reso un parere, con osservazioni. La Commissione tecnica, nel contemperare le osservazioni dell'Avvocatura finalizzate ad una efficace difesa dell'Amministrazione e l'obiettivo auspicato di concludere le transazioni con il maggior numero di cittadini (per il rilievo sociale della tipologia di danno oggetto del contenzioso), ha proposto le modifiche da apportare alla bozza di decreto e le ha trasmesse al Sottosegretario, presidente della Commissione, per il successivo inoltro all'Avvocatura Generale. L'Avvocatura ha quindi trasmesso le sue nuove valutazioni.

La Commissione ha rivisitato il testo sulla base delle ulteriori osservazioni avanzate ed è in corso la trasmissione della nuova bozza di decreto all'Avvocatura.

La stipula degli atti transattivi, alla quale si darà corso non appena perverrà il definitivo parere del predetto Istituto, resta comunque subordinata non solo alla presenza dei requisiti previsti dalla normativa, ma anche ad una valutazione di opportunità dell'Amministrazione e della controparte. La transazione, ancorché prevista per legge, resta un contratto di natura privata in cui le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già cominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro. Per ora quindi gli istanti hanno, tramite la presentazione della domanda di adesione alla procedura transattiva ai sensi dell'art. 4 comma 1 lettera a) del decreto 28 aprile 2009, n. 132, esclusivamente palesato una manifestazione di interesse per l'accesso alla successiva fase di stipula delle singole transazioni.

Vito Cardone

FRANCESCO BEVERE
Direttore Generale

